

***Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G.***

***Memoria difensiva***

per la ***Provincia di Taranto***, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro

***nel ricorso introdotto da***

***Regione Puglia***, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lancieri

***contro***

***Appia Energy srl***, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto e Luigi Quinto

\*\*\*\*\*

Con le presenti brevi note, redatte nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la Provincia di Taranto preliminarmente richiama l'integrale contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi e, con riferimento alle risultanze della verifica disposta da codesto Ecc.mo Collegio, deduce quanto segue.

Di seguito si prederanno in considerazione singolarmente i quesiti formulati, di cui alla disposta verifica messi in parallelo con le risposte fornite dai Verificatori, al fine di dimostrare gli errori evidenti in cui questi ultimi sono incorsi, prospettando una situazione di fatto lontana dalla realtà a sufficienza per non evidenziare la inaccogliabilità della istanza di ampliamento dell'impianto a motivo della inadeguatezza del progetto proposto.

\*\*\*\*\*

A) Con il primo quesito il Collegio ha chiesto ai Verificatori di accertare se dalle risultanze, anche cartografiche, della documentazione prodotta dalle parti in primo grado, del PUTT/P e del PPTR risulti l'esistenza della gravina ed altresì se dalla ricognizione diretta dei luoghi risulti l'esistenza di tale emergenza geologica, ovvero se essa consista in un semplice impluvio, al fine di valutare se l'ampliamento previsto dal progetto proposto ricada o meno nell'area annessa alla gravina stessa.

A detto quesito i Verificatori hanno risposto che “*dalla ricognizione di-*

*retta dei luoghi ... avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area oggetto di verificaione ... non risulta l'esistenza della gravina in corrispondenza dell'area oggetto della verificaione ivi presente in quanto l'incisione ivi presente consiste in un semplice impluvio".*

Dal punto di vista scientifico (l'unico peraltro che debba prendersi in considerazione, attesa l'ininfluenza delle semplici opinioni prive di riscontro scientifico dei Verificatori), la risposta è scientificamente errata.

Per la verità, per le ragioni che vedremo sommessamente si rileva che il quesito conteneva in sé il fuorviante aggettivo "*semplice*" associato al sostantivo "*impluvio*", con una valenza riduttiva che in qualche modo esprimeva una semplice differenza quantitativa tra il concetto di "impluvio" e quello di "gravina" che non esiste nel mondo scientifico, laddove il rapporto tra i due concetti è completamente diverso.

L'aggettivazione adoperata, in altre parole, introduceva una suggestione che non corrisponde alla realtà scientifica, lasciando intendere che un impluvio costituisca –in qualche modo- un piccolo avvallamento le cui dimensioni siano tali da non fare assurgere l'emergenza in questione alla dignità di una gravina, la quale evidentemente avrebbe indicato un fenomeno geologico di dimensioni maggiori. Ma –come detto- le cose stanno diversamente.

Per rendersi conto di questo e dell'errore in cui incorrono i Verificatori nel fornire la risposta, sarà necessaria una sia pur breve incursione, nel territorio della scienza geologica.

In disparte ogni valutazione sulla scelta di privilegiare quali fonti di informazione tecnica l'Enciclopedia Treccani ed ancor di più il sito internet "Wikipedia" (la valutazione circa l'affidabilità del quale si lascia all'interprete), infatti, i Verificatori non hanno per nulla preso in considerazione l'idea che la classificazione di tali emergenze geologiche sia preciso oggetto di un ramo scientifico altamente specialistico le cui nozioni non possono essere sostituite da una ricerca nella rete.

Ad ogni modo, tentando di fornire un contributo fondato a codesto On.le

Collegio, mutuato dalla scienza geologica, si rileva quanto segue.

E' errato, dal punto di vista geomorfologico, distinguere gli impluvi dalle gravine; entrambi infatti rappresentano delle depressioni, generate prevalentemente dallo scorrimento delle acque, e sono la naturale via di allontanamento delle precipitazioni lungo percorsi preferenziali.

Per "impluvio" si intende:

- **in geomorfologia**, la parte più bassa di un solco vallivo o di una depressione a pendenza costante.
- **in idrografia**, il luogo dei punti più depressi di un bacino idrografico che raccoglie le acque meteoriche relative al bacino stesso, facendole confluire nel collettore principale che praticamente segue lo stesso tracciato.

Una "gravina" è una depressione ad andamento lineare, in cui all'azione squisitamente erosiva delle acque si aggiunge il fenomeno carsico; la concomitanza di tali fattori genera incisioni e solchi nel terreno cui adducono le acque rinvenienti dalle zone a monte e dalle pareti della gravina stessa.

Va da sé che su qualsiasi terreno scosceso di natura calcarea (sono le rocce a maggior componente calcarea infatti, a subire i processi di dissoluzione carsica) si può originare, nel corso delle ere geologiche, una gravina: non si parla, però, di "gravina del Carso" o di "gravina del Colorado", questo perché, semanticamente, il termine "gravina" è limitato alla identificazione di tali incisioni naturali al contesto delle Murge.

Quindi, che si parli di gravina, di canyon, di solco, di vallone, poco cambia dal punto di vista della loro "funzionalità" come elementi geomorfologici del territorio: *tutti rappresentano un impluvio generato da fenomeni erosivi*, e tutti costituiscono la via di scorrimento principale delle precipitazioni in un bacino idrografico.

È corretto quindi affermare che il concetto di impluvio è un concetto di genere, che si specifica in relazione alla collocazione geografica nelle

Murge piuttosto che –tanto per proseguire nell’esempio di cui innanzi– nel Colorado o nel Carso.

Anche la disamina del CTU relativa alla simbologia riportata dalla Tavola IGM, volta a “screditare” la presenza di una gravina nell’area in oggetto, è decisamente confutabile.

Si lamenta infatti l’assenza di un toponimo “gravina” in corrispondenza dell’incisione presente (cfr. pag. 6 della relazione), ma occorre tenere presente che i cosiddetti toponimi furono assegnati, all’atto della redazione della cartografia ufficiale, sulla base della nomenclatura del territorio attribuita dalla popolazione locale.

È il caso, ad esempio, del Vulture, che sulla cartografia ufficiale IGM non è indicato come “*Vulcano inattivo denominato Vulture*” (come tecnicamente dovrebbe essere), ma semplicemente “Monte Vulture”, semplicemente perché il suo profilo morfologico ricordava alle popolazioni locali la sagoma di un avvoltoio (in latino *vultur-vulturis*) in volo.

Ecco allora che i toponimi non sono assolutamente indicativi delle strutture geomorfologiche del territorio, derivando talora da tradizionali espressioni gergali attribuite dalla popolazione del luogo.

Va inoltre confutata la teoria della CTU secondo cui le “gravine” siano rappresentate graficamente con simbologia specifica (curve di livello molto fitte piuttosto che “barbette”).

Per rendersene conto sarà sufficiente paragonare lo stralcio della cartografia IGM relativo alla zona di intervento per cui è causa (Fig. 1), con lo stralcio IGM relativo alla “Gravina di Laterza” (Fig. 2), termine di paragone prescelto perché quest’ultima, volendo seguire la tesi dei Verificatori secondo la quale un toponimo è sufficiente ad identificare un elemento geomorfologico del territorio, è senza ombra di dubbio una gravina.

Quindi era ovvio che l’Autorità di Bacino, alla quale fonte pare attingere a piene mani la Verificazione, parlasse di impluvio. Tecnicamente infatti era la espressione esatta da usare. Il problema è la ascientifica ed inconsapevole manipolazione che di tale concetto, come sopra si è dimostrato,

hanno fatto i Verificatori, giungendo a conclusioni controfattuali, esattamente polari rispetto alla realtà scientifica.




Fig. 1 (zona di intervento)




Fig.2 (gravina di Laterza)

Giova ricordare che le *barbette*, come peraltro indicato già in relazione, in cartografia sono indicatori grafici di sbalzi e repentini salti di quota, come dirupi e pareti verticali (anche se non in tutti i punti del solco). Orbene, si può vedere come i tratti più acclivi della gravina di Laterza (Fig. 2), specie nei versanti meridionali, siano rappresentati solo ed esclusivamente con “barbette”, e la presenza di curve di livello sta ad indicare orizzonti meno acclivi (dovuti al deposito di materiale franato dai versanti, ad antichi terrazzamenti o alla rideposizione del materiale eroso dalle acque) dove è stato possibile, per via dei maggiori spazi, rappresentare graficamente salti di quota di 25 metri.

Non vi è un modo esclusivo di rappresentare topograficamente le cosiddette gravine, come qualsiasi topografo potrebbe confermare, nel mentre va ricordato che la cartografia ufficiale redatta dall’istituto geografico militare sconta la necessità di riportare in due dimensioni una rappresentazione in piano del territorio tridimensionale e non certo per distinguere gli elementi geomorfologici gli uni dagli altri.

Con il che dovrebbe restare dimostrato che quella in corrispondenza dell’area oggetto di verifica, contrariamente a quanto affermato in relazione dai Verificatori, è esattamente una gravina, con tutte le conseguenze che codesto Ecc.mo Consiglio potrà trarre ai fini del decidere.

\*\*\*\*\*

B) Con il secondo quesito i verificatori venivano richiesti di valutare, in base alle risultanze cartografiche nonché alla ricognizione diretta dei luoghi, a che distanza dall’area annessa alla emergenza appartenente alla categoria “*boschi e macchie*” risultino situati i nuovi corpi di fabbrica e la recinzione dell’impianto di cui trattasi.

A detto quesito i Verificatori hanno risposto che “*atteso ...che l’area annessa di che trattasi è costituita da una fascia della larghezza costante di 100 metri, nella zona Sud la distanza del vertice D del nuovo corpo di fabbrica H1 dai limiti dell’area annessa risulta essere di 0,90 metri, mentre il vertice Sud della recinzione insiste nell’area annessa per 62,50 metri*”.

Tali rilievi, però, contrariamente a quanto forse potrebbero implicare ad una va-

lutazione superficiale della analisi condotta, militano esattamente nel senso prospettato dalla Amministrazione deducente.

A tal fine si deduce quanto segue.

Poiché il Collegio ha chiesto di conoscere la distanza tra i limiti dell'area annessa ed i nuovi corpi di fabbrica previsti in progetto nonchè della prevista recinzione, è del tutto ovvio che l'indagine aveva ad oggetto una misurazione lineare tra due punti. Per sua natura tale misurazione è dunque relativa, in quanto strettamente dipendente dalla collocazione spaziale dei punti entro i quali compiersi la misurazione. Nel caso di specie, mentre un punto della misurazione era di immediata percezione, siccome costituito dai nuovi corpi di fabbrica previsti in progetto di ampliamento, il secondo elemento lo era un po' meno, richiedendo da parte dei Verificatori la precisa individuazione del limite della emergenza appartenente alla categoria "boschi e macchie". **Oltretutto, mentre il primo punto era difficilmente modificabile dal punto di vista spaziale, il secondo, come avremo modo di notare, era suscettibile di modificazioni ovvero spostamenti ad opera della mano dell'uomo (e poco importa se detta mano sia appartenuta alla società o a terzi) intervenuta dopo la presentazione del progetto di ampliamento ma prima della verificaione.**

Tanto premesso i Verificatori riportano il frutto dei propri rilievi, avendo avuto cura di precisare che il punto di partenza della misurazione, ipoteticamente (ma controfattualmente) corrispondente al limite dell'emergenza "boschi e macchie", andava individuato al fondo della incisione. Da tale erronea premessa, poi, hanno calcolato l'area annessa costituita da una fascia di cento metri lineari partenti proprio dal fondo dell'incisione, come risulta dall'elaborato grafico del rilievo celerimetrico di cui all'All. 12, di seguito pure qui riprodotto (Fig. 3).

Tale scelta tuttavia è affetta da un grave errore in quanto, innanzitutto, la linea di fondo rappresenterebbe la linea di scorrimento delle acque ma non la delimitazione dell'area boscata. Misurare da quel punto il limite del bosco sarebbe corretto nel caso in cui il bosco fosse presente esclusivamente sul versante in sinistra orografica della gravina. Ma così non è. Di fatto, così come rilevato anche sul posto, dal ciglio sono presenti pareti verticali fino al fondo gravina, e pertanto –a tutto voler concedere- il ciglio dell'incisione carsica quantomeno avrebbe dovuto essere individuato quale limite che il verificatore avrebbe dovuto utilizzare per misurare la relativa distanza.

Ma oltre a questa considerazione, che tutto sommato non pare neanche necessaria, quel che conta rilevare è che il limite vero dell'emergenza "boschi e macchie" si colloca ben più in prossimità dei previsti corpi di fabbrica rispetto quanto rilevato dai Verificatori, come la sequenza delle ortofoto sotto riportate dimostra in maniera inconfutabile.

A tal fine è opportuno premettere che il d.lgs. 18.05.2001 n. 227, all'art. 2 comma 3 precisa che *"Sono assimilati a bosco... b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi"*.

Sulla sorta di tale premessa è possibile ora valutare la situazione di fatto che i Verificatori avrebbero dovuto rilevare in considerazione della chiarissima formulazione del quesito, non trascurando colpevolmente una banalissima indagine avente ad **oggetto le ortofoto dei luoghi, rilevabili dal sito della Regione Puglia, al fine -appunto- di escludere manipolazioni dei luoghi le quali fatalmente avrebbero finito con l'incidere sulla corretta misurazione delle distanze dei corpi di fabbrica in progetto rispetto al limite dell'emergenza "boschi e macchie" di cui codesto On.le Consiglio chiedeva conto.**

**Qui di seguito si riportano le ortofoto relative ai luoghi oggetto dell'intervento, dalle quali è facile ricavare la sostanziale identità del limite dell'emergenza "boschi e macchie" negli anni dal 2010 al 2015, ed il repentino spostamento del medesimo limite, chiaramente dovuto all'opera dell'uomo, rilevabile a partire dal mese di maggio 2016. Onde è certo che il limite del bosco, quanto meno sino al 2015, era di gran lunga più vicino all'area dell'intervento rispetto a quello infondatamente rilevato dai Verificatori.**

Tale rilievo, tuttavia, consente di ancora di utilizzare le misurazioni effettuate dai Verificatori, atteso che uno dei due punti di reperi individuati dagli stessi certamente non si è modificato, vale a dire quello relativo ai corpi di fabbrica, perché è chiaro che, se in una misurazione uno dei due punti è fermo ed il secondo si avvicina, è naturale che la distanza misurata si riduce.

Infatti, solo per fare un rilievo a titolo di esempio, se nella relazione depositata, con riferimento al vertice sud del corpo di fabbrica H1 i Verificatori riportano una distanza dell'area annessa pari a 90 centimetri, misurata partendo dal fondo dell'incisione, è ovvio che, una volta correttamente individuato il punto di partenza della misurazione nell'effettivo limite dell'area boschiva, ictu oculi si ri-

leva lo sconfinamento della collocazione di quest'ultimo manufatto all'interno dell'area annessa.

E questa considerazione è ovvio che vale, naturalmente, per tutta la linea spezzata disegnata alla costante distanza di cento metri a partire dal profilo del bosco, con la necessità di trasporre in alto l'area annessa disegnata partendo dal vero confine dell'emergenza "boschi e macchie".

Stralcio Ortofoto SIT Puglia 2010



Fig. 3

## Ortofoto SIAN 2013



Fig. 4

Come è facile notare, nelle prime due ortofoto si evidenzia chiaramente il limite del bosco situato al di là del versante alla destra orografica della gravina, il quale addirittura nel punto nord giunge ad intercettare la recinzione e nel punto sud le è immediatamente prossimo.


Tale situazione di fatto risulta poi confermata dalla ortofoto relativa all'anno 2015, nella quale il limite dell'area del bosco si rileva quasi immutato rispetto agli anni precedenti, periodo al quale –si badi- occorre fare riferimento per la corretta collocazione della fattispecie.



Fig. 5

A conferma di quanto innanzi, la Fig. 6 di seguito riportata dimostra che nel breve volgere di qualche mese, cioè dal 2015 al maggio 2016, l'area un tempo interessata dalla presenza di una evidente vegetazione boschiva, di colpo si vaporizza, scompare, per lasciare spazio ad un brullo prospecto, la cui scorticatura rende però evidente la mano dell'uomo.

## Ortofoto SIAN Maggio 2016



Modifica dello stato dei luoghi di Aree boscate Fig. 6

Come è evidente, in questa foto sono chiaramente visibili gli arretramenti dell'area boschiva, testimoniati dalle vere e proprie cicatrici (rilevabili nell'area più chiara) lasciate dal taglio del bosco di recentissima effettuazione.

Al punto che, logicamente, sulla scorta delle superiori risultanze fotografiche, pubbliche in quanto rilevabili da siti ufficiali della Regione Puglia e non solo, nonché delle distanze erroneamente misurate dai Verificatori, per differenza di può affermare con certezza che i corpi di fabbrica H1 ed II previsti nel progetto di ampliamento sconfinano palesemente nell'area annessa alla emergenza appartenente alla categoria "boschi e macchie". Ed a maggior ragione sconfinano nella medesima la recinzione, ovviamente.

Decisivo al fine di rilevare che l'arretramento della linea di margine del bosco

sia stata prodotta dall'opera (recente) dell'uomo, è poi la visione delle ultime foto (Figg. 7 e 8) che ritraggono lo stato dei luoghi durante uno degli accessi compiuti durante la verifica e relativa all'area compresa tra la recinzione



Fig. 7

ed il ciglio della gravina, dalle quali è facile notare la presenza di sterpi e ramaglie chiaramente frutto di una recente attività rimozione della vegetazione,



Fig. 8

presente nel tratto che separa la recinzione dal ciglio della gravina (Fig. 7), nonché le incisioni sul bordo calcareo del ciglio medesimo lasciate dai denti di un escavatore meccanico (Fig. 8).

Onde pare di poter affermare con relativa sicurezza che i corpi di fabbrica previsti nel progetto di ampliamento (quanto meno H1 ed II) sconfinano certamente ed abbondantemente con l'area annessa alla emergenza "boschi e macchie", una volta che il profilo di questa sia esattamente collocato nello spazio.

\*\*\*\*\*

C) Con il terzo quesito i verificatori venivano richiesti di valutare, in base alle risultanze cartografiche nonché alla ricognizione diretta dei luoghi, a che distanza dall'area annessa al *Parco regionale "Terra delle Gravine"* risultino situati i nuovi corpi di fabbrica e la recinzione dell'impianto di cui trattasi.

In questo caso prendendo per buona la coincidenza del limite con riferimento alla emergenza "boschi e macchie" con quello del "Parco terra delle gravine" affermata dai Verificatori, la confutazione delle risultanze della verifica si presenta, ovviamente, di grande facilità.

A pag. 9 sotto la descrizione dello "Stato dei luoghi" i Verificatori affermano infatti che "*dal confronto della cartografia PPTR adottato "Parchi e riserve naturali regionali" e PPTR adottato "Boschi" si evince che il limite del "Parco regionale Terra delle Gravine" è sostanzialmente riconducibile a quello del "Bosco"*". Al netto della inferenza seguente in forza della quale detto limite "*risulta individuato in corrispondenza del fondo dell'incisione*", come si è dimostrato sopra palesemente errata, l'informazione che dobbiamo ritrarre è appunto la affermata coincidenza del limite del "Parco regionale Terra delle Gravine" e dell'area "boschi".

Ma se così è, poiché in ultima analisi i due riferimenti al limite del Bosco e del Parco sono teleologicamente destinati alla individuazione delle distanze tra essi ed i corpi di fabbrica previsti in progetto, allora per il principio di non contraddizione è del tutto evidente che le considerazioni sopra riportate a proposito del quesito n. 2 debbano essere riprese in toto anche con riferimento alla misura delle distanze tra i manufatti previsti ed i limite dell'area Parco. Onde non è necessario appesantire ulteriormente le presenti brevi note con una inutile ripetizione, potendosi affermare anche in questo caso lo sconfinamento dei corpi di fabbrica H1 ed II con l'area annessa al limite del "Parco Terra delle gravine".

\*\*\*\*\*

D) Con il quarto quesito, infine, i verificatori venivano richiesti di valutare se, in base al progetto originario dell'impianto da ampliare, risulti quali fossero le aree destinate allo stoccaggio delle biomasse.

Come è facilmente intuibile, il quesito scaturisce dalla prescrizione contenuta nella determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 380 del 23.07.2007, con la quale si esprimeva parere favorevole, sia pure ex post, nella procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'impianto di produzione di energia mediante combustione di rifiuti e biomasse della Appia Energy, del cui ampliamento in questa sede oggi si discute.

Si rammenta che il predetto provvedimento recava la prescrizione di procedere *alla rinaturalizzazione con specie autoctone provenienti da ecotipi locali delle aree non interessate da infrastrutturazione.*

In questo caso i Verificatori, a parere dell'Amministrazione deducente, più che rispondere erroneamente, non hanno risposto del tutto.

Con il dovuto rispetto di rileva, infatti, che i Verificatori medesimi si sono limitati a compiere un illogico atto di fede nei riguardi di un consulente di una delle parti (ovviamente Appia Energy), dimenticando che le allegazioni di parte non costituiscono giammai prova, essendo esse medesime oggetto di prova.

Ciò poiché al fine di rendere ragione di una circostanza riferita al progetto originario (cioè quello assentito nel 2007), della quale codesto Ecc.mo Consiglio chiedeva conto, senza nessuna logica apparente i Verificatori si sono rifatti per loro stessa ammissione ad una tavola del 2013 redatta da un tecnico della società Appia Energy, la quale nella mente dei redattori della Relazione, attesterebbe una situazione di fatto di sei anni prima. Decisamente molto lontani, quindi, i Verificatori, dalla richiesta formulata dal Collegio il quale, se la Provincia deducente ha inteso bene il quesito, chiedeva di verificare un dato di fatto con riferimento al progetto originario e non con una riproduzione postuma, per giunta elaborata dalla stesa Parte che avrebbe tutto l'interesse a prospettare una situazione esiziale per le proprie pretese.

Ma, in disparte da tali considerazioni, è forse possibile addivenire ad una risposta al quesito (divergente dalle aspettative della Appia Energy) in base ad una non difficile inferenza logica basata su un enunciato di partenza certo, ancora una volta costituita dai rilievi fotografici sopra riportati.

Se si pone attenzione alle ortofoto riportate in Figg. 3 e 5, si evince facilmente che nell'arco temporale 2010-2015 l'area ove sono previsti i corpi di fabbrica compresi nel progetto di ampliamento dell'impianto era quasi completamente di colore verde, per la crescita di un'abbondante vegetazione spontanea, quindi certamente non destinata ad alcuna funzione e tanto meno allo stoccaggio delle biomasse.

Diversamente, infatti, sarebbe stato un po' difficile assistere alla crescita, verificabile dalle ortofoto, della predetta vegetazione spontanea. Il che dimostra che l'area in questione non solo non è stata destinata ad intervento alcuno di infrastrutturazione, ma non è stata neanche rinaturalizzata da parte di Appia Energy, in palese violazione della prescrizione di cui alla determina dirigenziale regionale 380 del 2007.

E ciascuno intende come i Verificatori non potevano seriamente prendere in considerazione la tavola redatta nel 2013 da un tecnico della Appia Energy per inferirne un dato di fatto assolutamente inesistente, quale la coincidenza della pretesa "area destinata allo stoccaggio delle biomasse", con quella interessata dalla realizzazione dei corpi di fabbrica di cui progetto di ampliamento.

Senonchè l'eterogeneità dei fini fa sì che l'aver preso in considerazione la tavola redatta nel 2013 dal tecnico della Appia Energy ha avuto l'unica funzione di fare emergere la violazione da parte di quest'ultima della prescrizione contenuta nella determina del dirigente della Regione Puglia 380/2007, che costituisce un vero e proprio maglio sul cammino verso la autorizzazione all'ampliamento preteso dalla società resistente.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle suesposte considerazioni si insiste pertanto affinché codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare la sentenza impugnata e, di conseguenza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla Appia Energy, siccome infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Taranto gennaio 2017

avv. Cesare Semeraro